

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1364 del 22 agosto 2017

Parziale modifica della DGR n. 851 del 13.06.2017 "Approvazione II livello del Protocollo di screening della popolazione veneta esposta a sostanze perfluoroalchiliche e del Trattamento di Soggetti Con Alte Concentrazioni di PFAS".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modifica la DGR n. 851/2017 di approvazione del secondo livello del piano di sorveglianza e presa in carico sanitaria della popolazione esposta a sostanze perfluoroalchiliche.
Il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 565 del 21.04.2015 è stato approvato lo studio di "*Biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti del territorio della Regione del Veneto*" poi integrato, a seguito delle richieste dei Comitati Etici, con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 318 del 25.11.2015.

Con successivo provvedimento di Giunta Regionale n. 1517 del 29 ottobre 2015 "Sorveglianza sostanze perfluoroalchiliche (PFAS): acquisizione dei livelli di riferimento per i parametri "Altri PFAS" nelle acque destinate al consumo umano, nonché individuazione delle aree di esposizione per gli ambiti territoriali interessati dalla presenza di PFAS", si era provveduto all'individuazione delle aree di esposizione per gli ambiti territoriali interessati dalla presenza di PFAS. A seguito degli esiti del biomonitoraggio comunicato in data 18.04.2016 da parte dell'ISS si è proceduto alla ridefinizione dell'area di esposizione, mediante la ricostruzione della filiera idropotabile, unitamente all'Agenzia Regionale per l'ambiente ed al Dipartimento Ambiente.

Conseguentemente alla comunicazione dell'ISS è emersa la necessità di predisporre un piano di attività per la presa in carico degli esposti alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) mediante la collaborazione ed in coordinamento con tutti i soggetti istituzionali competenti coinvolti (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, OMS, Centri di ricerca).

Con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 38 del 27 aprile 2016 è stato costituito un gruppo di lavoro regionale per supportare la Regione del Veneto nello stabilire un percorso diagnostico terapeutico che i maggiormente esposti alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) dovranno seguire, nonché le modalità di approfondimento del profilo tossicologico delle sostanze perfluoroalchiliche.

L'individuazione delle diverse aree di esposizione è stata la base che ha consentito di individuare nell'area di massimo impatto sanitario l'area alla cui popolazione residente proporre lo screening con l'obiettivo di offrire alle persone esposte a PFAS un percorso strutturato di presa in carico sanitaria e di caratterizzare l'esposizione a PFAS delle persone che vivono nelle aree contaminate e di valutare gli effetti dell'esposizione a PFAS sulla salute umana.

Con D.G.R. n. 2133 del 23.12.2016, è stato avviato il piano di sorveglianza e presa in carico sanitaria della popolazione esposta a PFAS descritta con il "Protocollo di screening della popolazione veneta esposta a sostanze perfluoroalchiliche", in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e le cinque Aziende Ulss interessate dalla contaminazione.

Nel summenzionato Piano di sorveglianza era stato previsto che gli individui con concentrazioni sieriche di PFAS superiori all'intervallo di normalità e/o alterazioni degli esami bioumorali e pressori sarebbero stati inseriti in un percorso assistenziale di II livello per la diagnosi tempestiva di eventuali patologie croniche possibilmente correlate all'esposizione a PFAS.

Con DGR n. 851 del 13.06.2017 era stato approvato il percorso di II livello del "Protocollo di screening della popolazione veneta esposta a sostanze perfluoroalchiliche" e il "Trattamento di Soggetti Con Alte Concentrazioni di PFAS".

Nell'Allegato "A" del provvedimento alla voce "Previsione dei costi" si prevedeva un costo complessivo di euro 36.000,00 per le attività di coordinamento. Considerato che tali attività possono essere ricomprese nella normale programmazione delle

attività aziendali, svolte in regime istituzionale, si ritiene che tale somma non sia dovuta e non vada utilizzata per tale attività di coordinamento.

Alla luce delle considerazioni suesposte si ritiene, pertanto, di modificare l'Allegato "A" della DGR n. 851 del 13.06.2017 "Approvazione II livello del Protocollo di screening della popolazione veneta esposta a sostanze perfluoroalchiliche e del Trattamento di Soggetti Con Alte Concentrazioni di PFAS".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Viste le D.G.R. n. 565 del 21.04.2015, n.1517 del 29 ottobre 2015, n. 2133 del 23.12.2016 e n. 851 del 13.06.2017;

VISTI il D.D.G. Area Sanità e Socialen. 38 del 27 aprile 2016 e n. 145 del 28.12.2016.

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare l'Allegato "A" della DGR n. 851/2017 "Approvazione II livello del Protocollo di screening della popolazione veneta esposta a sostanze perfluoroalchiliche e del Trattamento di Soggetti Con Alte Concentrazioni di PFAS" nella parte relativa alla voce "Previsione dei costi", stabilendo che per le attività del coordinamento non è previsto alcun compenso, trattandosi di attività aziendali, svolte in regime istituzionale;
3. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione del Veneto.